


COMUNE DI ALTO RENO TERME- CITTA' METROPOLITANA DI  
BOLOGNA

# **SCHEDA DEI VINCOLI ART. 51, LEGGE REGIONALE N. 15/2013 (e s.m.i.)**

Il Responsabile del Settore EPA  
Arch. Vecchi Mauro



Ai sensi dell'art. 51, **3 ter.** della L.r. n. 15/2013 (e s.m.i.), la Tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonché del POC, del RUE, del PUA e relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni.

La scheda dei vincoli riporta per ciascun vincolo l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi, ai sensi dell'art. 18 bis della Legge Regionale n. 20/2000 (e s.m.i.), la scheda dei vincoli non deve contenere la riproduzione, totale e parziale, delle normative vigenti sovraordinate.

Nella tabella seguente sono stati citati e descritti tutti i vincoli presenti nel Piano Operativo Comunale (POC) di cui trattasi, riferiti ai vari ambiti indagati.

AMBITO DI RIFERIMENTO	TIPO DI VINCOLO PRESENTE	PROVENIENZA-ATTO	NOTE
<b>AMBITO NUR 3- LA BORRA</b>	VINCOLO IDROGEOLOGICO	R.D. N. 3267/1923	VINCOLO PRESENTE SU TUTTA L'ESTENSIONE DELL'AMBITO
	AREE BOSCADE	ART. 7. 2 NORME DEL PTCP E ART. 142, LETT. G) D.LGS N. 42/2004	
	VIABILITA' STORICA	ART. 15.6 DELLE NORME DEL PSC	
<b>PARCHEGGI AUTOVEICOLI IN LOCALITA' SAMBUCETRO</b>	VIABILITA' PANORAMICA	ART. 13.2 DELL ENORME DEL PTCP	
	RISPETTO STRADALE	D.LGS N. 295/1992	VINCOLO PRESENTE SOLO SUL PARCHEGGIO SITUATO AL DI FUORI DEL PERIMETRO CENTRO ABITATO

	VINCOLO IDROGEOLOGICO	R.D. N. 3267/1923	
<b>PARCHEGGIO IN LOCALITA' TIDERI</b>	VINCOLO IDROGEOLOGICO	R.D. N. 3267/1923	
	CENTRI E NUCLEI STORICI	ART. 15 NORME DEL PSC	
<b>AMBITO IN LOCALITA' RIO FONTI ("LA TORRETTA")</b>			
	VINCOLO IDROGEOLOGICO	R.D. N. 3267/1923	
	RISPETTO STRADALE	D.LGS N. 295/1992	
	AREE BOSCADE	ART. 7.2 NORME DEL PTCP E ART. 142, LETT. G) D.LGS N. 42/2004	

### **1) Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale**

Le fasce di rispetto stradale sono individuate nelle tavole del RUE e del PSC.; tali fasce fanno riferimento al Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285/1992 e al relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992. Le tavole qui allegate individuano le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al perimetro del territorio urbanizzato. Per le strade vicinali la fascia di rispetto ammonta a m. 5,00. La normativa di riferimento sugli usi e sugli interventi ammessi è definita dalle norme del RUE.

### **2) Vincoli di natura storico-culturale**

Tale vincolo è indicato nelle tavole del PSC e del RUE con apposita campitura. Gli immobili interessati sono gli immobili classificati di interesse per i quali sono state definite apposite categorie di intervento (vedi art. 155 norme del RUE))

### **3) Vincolo idrogeologico**

Sono quelle aree sulle quali è previsto il vincolo introdotto dal R.D. n. 3267/1923; tutti gli interventi che ricadono all'interno delle suddette aree sono assoggettate alle prescrizioni contemplate dalla Delibera Giunta Regionale n. 1117/2000 "Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. n. 3/1999 (e s.m.i.).

### **4) Vincolo delle acque superficiali e sotterranee**

Tutela delle qualità delle risorse idriche sotterranee (art. 10.4 delle norme del PSC), in conformità a quanto previsto dall'art. 5.3 delle norme del PTCP.

All'interno delle zone di protezione di cui sopra e al fine di protezione delle risorse idriche sotterranee, sono vietati: qualsiasi genere e provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili, che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;

a) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo

b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzanti con materiali artificiali;

c) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle autorità competenti ai sensi della Legge n.

36/1994 e successive modificazioni e provvedimenti applicativi;

d) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

e) l'insediamento di industrie o depositi che trattano fluidi o sostanze idrosolubili che possono inquinare la falda in caso di sversamenti accidentali, se non con l'adozione di tutte le misure di contenimento del rischio che saranno ritenute opportune dalle autorità competenti al rilascio dei pareri igienico-sanitari;

f) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.

In tutto il territorio urbano, come definito al Capo A-III della L.R. n. 20/2000 che ricada all'interno delle zone di protezione delle risorse idriche di cui alla lettera a) del precedente punto, deve essere prevista la raccolta delle acque bianche e nere per mezzo di reti separate. In particolare in tutte le strade, i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, la superficie destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e che le acque meteoriche di "prima pioggia" (pari ai primi 5 mm. di pioggia caduti sulla superficie impermeabile, siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere. La norma vale inoltre per tutte le superfici dove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti, quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli.

Per gli insediamenti produttivi deve in ogni caso essere garantito il deposito temporaneo dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza.

Le pratiche agronomiche devono essere tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nell'acquifero sottostante. Per quanto riguarda la pratica degli spandimenti di liquami provenienti da allevamenti zootecnici restano valide le disposizioni della L.R. n. 50/1995, della D.C.R. n. 570/1997 e successive modificazioni, ivi comprese le individuazioni areali della cartografia allegata a tali atti.

Le zone di protezione delle falde di cui alla lettera a) sono zone di particolare e prioritaria applicazione del codice di buona pratica agricola di cui alla Dir. CE 91/676, delle iniziative di lotta biologica e lotta guidata/integrata, di sperimentazione di nuovi indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di azoto e altri nutrienti.

I nuclei abitati e le attività zootecniche e produttive non allacciate e non allacciabili ad una rete di pubblica fognatura recapitante ad un depuratore, localizzate entro zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, costituiscono obiettivo prioritario per la sperimentazione e realizzazione, in accordo con le autorità competenti, di sistemi locali di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. attraverso impianti di fitodepurazione).

Fino a che non sia stata individuata la zona di rispetto secondo il criterio temporale o idrogeologico le disposizioni del successivo punto O) si applicano alle zone di rispetto geometriche.

Nelle zone di rispetto è vietato:

- A). dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
- B). accumulo di concimi, fertilizzanti o pesticidi;
- C). spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
- D). dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- E). aree cimiteriali;
- F). apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

G). apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;

I) . stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;

L) . centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;

M). pozzi e condotte disperdenti;

N). pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

O) Nelle stesse aree gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche. La rete delle acque bianche devono rispettare le prescrizioni del presente articolo.

## **5) Vincoli ambientali:**

### **la viabilità panoramica (art. 13.2 delle norme del PSC)**

Per viabilità panoramica si intende l'insieme di quelle strade che assommano, alle caratteristiche della viabilità storica, anche la valenza di punti di veduta panoramica del territorio.

Il PSC recepisce la viabilità storica di interesse regionale e provinciale contenuta nel PTCP e ne riporta i tratti nella Tavola n. 1/1.

Il PSC nel recepire e integrare l'individuazione della viabilità panoramica contenuta nel PTCP definisce le relative misure di protezione da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri e nuclei abitati stabilendo che qualunque intervento edificatorio non potrà alterare la posizione planimetrica ed altimetrica di tale viabilità.

Con riferimento alla viabilità panoramica individuata nella Tav. n. 1/1 del PSC, valgono le seguenti prescrizioni:

a) Sono vietati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico.

In particolare è vietata l'edificazione di qualsiasi manufatto edilizio ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro degli ambiti urbani consolidati, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta, ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a 20 metri, misurata in piano, e con sagoma che non ecceda in altezza la quota del tratto stradale prospiciente; sono consentite le installazioni a carattere provvisorio (per usi contingenti e limitati nel tempo), finalizzate al servizio dei cantieri edili e alla lavorazione del bosco.

E' vietato l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano accludere le vedute panoramiche;  
è ammessa -se prevista dalle presenti norme- la realizzazione di attrezzature volte alla valorizzazione della  
viabilità panoramica quali

parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Per la tutela dei valori panoramici presenti, è consentito il diradamento e/o il taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto presente ai lati della viabilità di cui trattasi, nel rispetto delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui alla L.R. n. 30/81 (e s.m.i.).

## **Viabilità storica**

Ai sensi dell'art. 15.6 – Elementi di interesse storico testimoniale: la viabilità

Il PSC contiene la individuazione degli elementi di interesse storico testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei commi seguenti.

La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili.

La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza che, in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.

Il PSC detta i seguenti criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente:

a) per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della la mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.

b) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza.

c) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico del progetto di rete ecologica di scala locale.

d) In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici e nelle loro aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza. Considerato inoltre il prevalente interesse paesaggistico e/o culturale della relazione tra i centri e i nuclei, così come individuati dalla Tav. n. 2 del PSC, la relativa viabilità di collegamento va valorizzata per creare, attraverso progetti tematici, itinerari di interesse paesaggistico e culturale del territorio rurale e per l'individuazione e valorizzazione della cosiddetta "rete del sacro" (vecchi percorsi di carattere pedonale che storicamente mettevano in comunicazione le varie chiese, oratori, edicole ai centri abitati).

## **6) Vincoli paesaggistici (D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.)**

Sistema delle aree forestali (art. 12 del PSC che recepisce l'art. 7.2 del PTCP)

1. Le aree forestali sono terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna (vedi art. 7.2 del PTCP).
2. Sono inclusi nelle "Aree forestali" i 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', i 'boschetti', gli 'arbusteti', le 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, i 'castagneti da



frutto', i 'rimboschimenti' intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le 'formazioni vegetali lineari'. Per la definizione dettagliata di 'soprassuoli boschivi' o 'boschi', 'boschetti', 'aree temporaneamente prive di vegetazione arborea' od arbustiva per cause naturali o artificiali, 'castagneti da frutto', 'rimboschimenti' e 'formazioni vegetali lineari' si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con delibera del Consiglio Regionale n. 2354 dell'1/03/1995 e successive modificazioni.

3. Le superfici boscate come sopra definite sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia forestale.

4 Il PSC riporta nella Tav. n. 1/1 le superfici boscate come desunte sinteticamente dalla Carta forestale in scala 1:10.000 di cui è dotata la Provincia che ne dettaglia i contenuti relativamente alle singole aree forestali attraverso parametri vegetazionali, fisionomici, di tipologia forestale, di copertura, di forma di governo e trattamento, e di composizione specifica. La cartografia individua inoltre, all'interno delle aree forestali di cui al comma 1, i castagneti da frutto. Le eventuali modifiche all'attuale Carta forestale che possano essere introdotte dagli Enti competenti in materia, e conseguentemente al PTCP anche in applicazione del recepimento regionale della norma di cui al comma 6, art. 2 del D.Lgs. n. 227 del 18/05/2001, saranno considerate mero adeguamento tecnico del PSC.

5. Le modificazioni di aggiornamento di tali perimetrazioni comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale.

Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta Forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta Forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima dell'11 febbraio 2003.

6. Il PSC conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva.

7. Interventi ammissibili: in coerenza alle finalità di cui al punto 5, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboscamento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangi fuoco e di

servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub regionali di cui alla precedente lettera a.;

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

8. Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art. 9.2, come indicate e delimitate dal PTCP nella Tav. 1, devono essere osservate le seguenti direttive:

- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

9. In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi previa richiesta all'Ente delegato in materia di vincolo idrogeologico quali piazzali provvisori di deposito o piste forestali di larghezza utile pari o inferiore a 2.50 ml, e non comportanti movimenti di terra superiori a 50 mc, possono essere realizzati previa dichiarazione all'Ente delegato, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere di carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

10. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita.

11. Nelle infrastrutture e negli impianti di cui sopra sono ammissibili interventi di:

- a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

L'ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC.

Gli impianti di risalita e di sistemi tecnologici per il trasporto della energia e materie prime e/o semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione.

12. In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

13. Le opere di cui alla lettera a. del comma 7 e quelle di cui al comma 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m. 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio

forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

14. Uso di mezzi motorizzati fuoristrada. Relativamente alle aree di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a- l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b- il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c- le autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

15. Le aree forestali e boschive nonché le singole piante da tutelare inserite all'interno degli ambiti per nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovranno essere puntualmente rilevate e normate previo parere del Corpo Forestale dello Stato della Comunità Montana all'interno della procedura di approvazione del POC.

16. Per i nuovi interventi necessari a valorizzare le risorse naturali forestali e dei boschi, nonché i nuovi interventi per realizzare dotazioni territoriali, sono ammessi purché riscontrati in areali esterni ai boschi che dovranno essere puntualmente rilevati e normati, previo parere del Corpo Forestale dello Stato della Comunità Montana, all'interno della procedura di approvazione del POC.


## **7) Riduzione del rischio sismico**

In tutti gli ambiti inseriti nel presente POC dovranno essere osservate le norme contemplate nell'art. 6.14 del PTCP. In ogni caso e in particolare modo per l'ambito della Borra e per quello di Rio Fonti dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nella relazione geologica e nell'indagine sismica di 3° livello.

Di seguito si allegano le cartografie degli ambiti indagati; la sequenza prevede la rappresentazione cartografica dell'estratto del Regolamento Urbanistico Edilizio e la rappresentazione cartografica dei vincoli desunta dal Piano Strutturale Comunale (PSC).




# PARCHEGGI DI SAMBUCEDRO



- Dotazioni-ecologiche-casaforti.shp
- Ambito agr. perurban
- Standard ec. privato
- Verde Altrazzato
- Cimitero
- Parcheggio
- Scuola
- Attr. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Dotazioni-ecologiche-variate-2011.shp
- Ambito agr. perurban
- Standard ec. privato
- Verde Altrazzato
- Cimitero
- Parcheggio
- Scuola
- Attr. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Cn. h2o.shp
- Cn. h2o.shp
- Parametrico1.shp
- Parametrico2.shp
- Parametrico3.shp
- Interesse\_paesaggistico\_ambientale\_ptop.shp
- Rispetto\_art\_elettriche.shp
- Rispetto\_art\_elettriche.shp
- Cabine\_sml.shp
- Cabine\_sml.shp
- Territorio\_urbanologico1.shp
- Territorio\_urbanologico2.shp
- Strade storiche ptop comune.shp
- Strade spc.shp
- Strade spc.shp
- Reluc\_centi\_storico.shp
- Calles - Rovera
- Il Nibbio - Noci - Il Poggio Buchio
- Il Poggio - La Serra
- Relazione\_centi\_storico.shp
- Strade da qualificare.shp
- Strade da qualificare.shp
- Viabilità panoramic.shp
- Cn\_str.shp
- Rue.shp
- Ferrovia
- Media Densità
- Prodotto\_Arzigiana
- Basse con edifici
- Rue\_dotazioni.shp
- Ambito agr. perurban
- Standard ec. privato
- Verde Altrazzato
- Cimitero
- Parcheggio
- Scuola
- Attr. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Dotazioni-ecologiche-variate.shp
- Ambito agr. perurban
- Standard ec. privato
- Verde Altrazzato
- Cimitero
- Parcheggio
- Scuola
- Attr. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Rue.shp
- Strade
- Urbano Consolidato
- Urbano da Riqualificare
- Urbano Storico
- Nucleo Storico
- Rispetto1radeporrettana.shp
- Rispetto1radeporrettana.shp
- Rue.shp
- Ambito n°1
- Ambito n°2
- Ambito n°3
- Ambito n°4
- Ambito n°5
- Ambito n°B-1
- Rue.shp
- Piant
- Strade
- Territorio Rurale
- Urbano Consolidato
- Urbano da Riqualificare
- Reno
- Design e Randaragna
- Territorio\_rurale.shp
- Art. A-18

100 0 100 200 300 Meters

# SCHEMA DEI VINCOLI PARCHEGGI SAMBUCEDRO




## LEGENDA

 Perimetro centri abitati

### Reti elettriche



 Rispetto reti elettriche

 Percorsi storici


 Strade storiche

### Viabilità

 Strade provinciali

 Viabilità panoramica


 Rispetto stradale (D.Lgs n. 295/1992)

 Ambiti urbani consolidati

### Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

 Tutela sorgenti (Art. 9.4 PTCP)

 Sorgenti (Art. 9 PTCP)


 sistema aree Forestali (Art. 7.2 PTCP)





# SCHEDA DEI VINCOLI PARCHEGGIO POGGIO DEI BOSCHI

## LEGENDA



- Perimetro centro abitato
- Reti elettriche**
  - Rispetto reti elettriche
- Strade
- Aree boscate (art. 7.2 PTCP)
- Ambito Urbano Consolidato
- Centro e nucleo Storico
- Rispetto stradale (D.Lgs n. 295/1992)

100 0 100 200 300 Meters

# PARCHEGGIO TIDERI

## LEGENDA




- Dotazioni ecologiche-casertani.shp
- Ambito agg.perurbano
- Standard ec. privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Dotazioni ecologiche-variante-2011.shp
- Ambito agg.perurbano
- Standard ec. privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Cn\_100.shp
- Cn\_100.shp
- Chiesa
- Perimetro.shp
- Interesse\_paesaggistico\_ambientale\_ptop.shp
- Ripetto\_nel\_silvatico.shp
- Road elettriche.shp
- 0
- 2
- Cableline\_smet.shp
- Territorio\_nuovepoggiorapenna.shp
- Parcoval\_sistid.shp
- Strade storiche ptop comune.shp
- Strade spot.shp
- Road\_cerist\_sistid.shp
- Castelli - Rovereti
- Il Nubbio - Nodi - Il Poggio Burchio
- Il Poggio - La Sierra
- Frattocione\_cerist\_sistid.shp
- Stradaportetana.shp
- Stradaportetana.shp
- Visibilita'panoramica.shp
- Cn\_100.shp
- Road.shp
- Ferrovia
- Media Densita'
- Prodotto\_Angliana
- Basea con edifici
- Road\_dotazioni.shp
- Ambito agg.perurbano
- Standard ec. privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Dotazioni ecologiche-variante.shp
- Ambito agg.perurbano
- Standard ec. privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Road.shp
- Ambito agg.perurbano
- Standard ec. privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Road.shp
- Strade
- Urbano Consolidato
- Urbano da Riqualificare
- Urbano Storico
- Nucleo Storico
- Ripettostradaportetana.shp
- Ripettostradaportetana.shp
- Road.shp
- Ambito n°1
- Ambito n°2
- Ambito n°3
- Ambito n°4
- Ambito n°5
- Ambito n°B-1
- Road.shp
- Fiumi
- Strade
- Territorio Rurale
- Urbano Consolidato
- Urbano da Riqualificare
- Reno
- Origine e Randsaragna
- Urbano Ambientale
- Territorio\_nuove.shp
- Art. A-18




# SCHEDA DEI VINCOLI PARCHEGGIO TIDERI

## LEGENDA



# NUR LA BORRA


# LEGENDA



- Dotazione-ecologiche-caesofora.shp
  - Ambito agr. periferico
  - Standard ec. privato
  - Verde Atrezzato
  - Cimitero
  - Parcheggio
  - Souda
  - Atr. Interesse Comu.
  - Municipio
  - Chiesa
- Dotazione-ecologiche-variente-2011.shp
  - Ambito agr. periferico
  - Standard ec. privato
  - Verde Atrezzato
  - Cimitero
  - Parcheggio
  - Souda
  - Atr. Interesse Comu.
  - Municipio
  - Chiesa
- On Job.shp
- On Job.shp
- Perimetrocensiti.shp
- Perimetro.shp
- Interesse paesaggistico, ambientale, ptcp.shp
- Rispetto\_reli\_settiche.shp
- Res. elettriche.shp
- 1
- 2
- Cabine\_anel.shp
- Territorio\_ruralepoggiocapenne.shp
- Territorio\_storico.shp
- Strade storiche ptcp comune.shp
- Strade spc.shp
- Nucl.cent.storico.shp
- Calleri - Roveri
- Il Nibbio - Nodi - Il Poggio Ruschio
- Il Poggio - La Serra
- Relazione\_centr\_storico.shp
- Stradepaificate.shp
- Stradeporretilana.shp
- Viabilitapannonica.shp
- On\_str.shp
- Ruv.shp
  - Ferrovia
  - Media Densità
  - Produttivo, Artigiana
  - Basse con edifici
  - Ruv\_stazioni.shp
- Ambito agr. periferico
- Standard ec. privato
- Verde Atrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Souda
- Atr. Interesse Comu.
- Municipio
- Chiesa
- Dotazione-ecologiche-variente.shp
  - Ambito agr. periferico
  - Standard ec. privato
  - Verde Atrezzato
  - Cimitero
  - Parcheggio
  - Souda
  - Atr. Interesse Comu.
  - Municipio
  - Chiesa
- Ruv.shp
  - Strade
  - Urbano Consolidato
  - Urbano di Riquilicene
  - Urbano Storico
  - Nucleo Storico
  - Rispettostradeporretilana.shp
  - Rispettostradeporretilanacomunibucconio.shp
- Ruv.shp
  - Ambito n°1
  - Ambito n°2
  - Ambito n°3
  - Ambito n°4
  - Ambito n°5
  - Ambito n°8-1
- Ruv.shp
  - Strade
  - Territorio Rurale
  - Urbano Consolidato
  - Urbano di Riquilicene
  - Ruv
  - Origine e Randeragna
  - Urbano Ambientale
  - Territorio\_rurale.shp
  - Art. A-15

# SCHEDA DEI VINCOLI NUR LA BORRA

## LEGENDA




-  Perimetro centro edificato
-  Strade
-  Percorsi storici (art. 15.6 norme PSC)
-  Aree boscate (art. 7.2 PTCP)
-  Urbano Consolidato
-  Rispetto stradale
-  Nuove urbanizzazioni residenziali

100 0 100 200 300 400 Meters



# AMBITO DI RIO FONTI




## LEGENDA







- Dotazioni-ecologiche-casalefidi.shp
- Ambito agr perurbano
- Standard ec\_privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Dotazioni-ecologiche-variante-2011.shp
- Ambito agr perurbano
- Standard ec\_privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Cs\_h2o.shp
- Cs\_h2o.shp
- Perimetrazioni.shp
- Perimetro.shp
- Interesse\_paesaggistico\_ambientale\_ptop.shp
- Rispetto\_risi\_ekologiche.shp
- Rus\_elettriche.shp
- 0
- 2
- Caline\_suel.shp
- Territorio\_strategicoipocapanna.shp
- Tronconi\_storici.shp
- Strade storiche\_ptop\_comuna.shp
- Strade spc.shp
- Ruic\_centi\_storici.shp
- Callenti - Roverai
- Il Nibbio - Nodi - Il Poggio Barchio
- Il Poggio - La Serra
- Razionale\_centi\_storici.shp
- Stradadequalificare.shp
- Stradaportatana.shp
- Viabilitàpanoramica.shp
- Cs\_str.shp
- Rus.shp
- Ferrovia
- Media Densità
- Produttivo\_Arzigiana
- Bassa con edifici
- Rus\_dotazioni.shp
- Ambito agr perurbano
- Standard ec\_privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Dotazioni-ecologiche-variante.shp
- Ambito agr perurbano
- Standard ec\_privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Rus.shp
- Ambito agr perurbano
- Standard ec\_privato
- Verde Attrezzato
- Cimitero
- Parcheggi
- Scuola
- Alt. Interesse Comu
- Municipio
- Chiesa
- Rus.shp
- Strade
- Urbano Consolidato
- Urbano da Riquilibrare
- Urbano Storico
- Nucleo Storico
- Rispettostradaportatana.shp
- Rispettoprovincialecomunibuciano.shp
- Rus.shp
- Ambito n°1
- Ambito n°2
- Ambito n°3
- Ambito n°4
- Ambito n°5
- Ambito n°B-1
- Rus.shp
- Ruini
- Strade
- Territorio Rurale
- Urbano Consolidato
- Urbano da Riquilibrare
- Rano
- Origine e Randieragra
- Urbano Ambientale
- Territorio\_rurale.shp
- Art. A-18



# SCHEDA DEI VINCOLI AMBITO RIO FONTI



## LEGENDA

-  Perimetro centri abitati
-  Rispetto reti elettriche
-  Strade
-  Aree boscate (art. 7.2 PTCP)
-  Ambito urbano consolidato
-  Rispetto stradale (D.Lgs n. 295/1992)